

OGGETTO: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.

Comune di GALLESE (VT) - Istanza della Società "MIRI MIX S.r.l." per ampliamento e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località "Felceti".

Fasc. 11948 V.I.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA l'istanza della Società MIRI MIX S.r.l. del 02/06/2008;

VISTA la nota prot. n. 9655 datata 07/08/2008 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato con la quale è stato trasmesso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di cui in oggetto;

VISTA la Pronuncia di compatibilità ambientale n. 182775 del 16/10/2008 resa ai sensi del D.P.R. 12/04/1996;

VISTA la Verifica di Ottemperanza n. 565 del 05/01/2009;

TENUTO CONTO del parere favorevole formulato dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato nella scheda notizie allegata alla citata nota prot. n. 9655 datata 07/08/2008 e delle prescrizioni in essa allegate;

TENUTO CONTO della Pronuncia di compatibilità ambientale n. 182775 del 16/10/2008 resa ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e della Verifica di Ottemperanza n. 565 del 05/01/2009 che esprimono parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

TENUTO CONTO della documentazione di interesse allegata all'istanza, comprendente:

- elaborato 1: (A-B-C-D-E) datato gennaio 2008 con allegate Tav. : C1-C2-D1-D1bis e a firma del Dott. arch. Vittorio Minio Paluella, del Dott. arch. Fiamma Chiavarino, del Dr. geol. Paolo Zaffiro e del Dr. forest. Giampietro Cantiani;

- elaborato 2: (F-G-H-I-L-M) datato gennaio 2008 e a firma del Dott. arch. Vittorio Minio Paluella, del Dott. arch. Fiamma Chiavarino, del Dr. ing. Isabella Rapex, del Dr. geol. Paolo Zaffiro e del Dr. forest. Giampietro Cantiani;

- scheda notizie a firma del Dr. geol. Paolo Zaffiro;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di **CONCEDERE il NULLA OSTA** ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società “MIRI MIX S.r.l.”, con sede legale nel Comune di Roma in Via Latina n. 27, per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sulla superficie ricadente nel foglio n. 17 particelle varie del Catasto terreni del Comune di GALLESE in località “Felceti-Camporotondo”, secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- ai fini della stabilità del suolo e per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di riassetto morfologico finale, siano realizzati gli interventi e le raccomandazioni previsti nelle relazioni tecniche del Dott. arch. Vittorio Minio Paluello, del Dott. arch. Fiamma Chiavarino e del Dr. ing. Isabella Rapex ed in quella geologica redatta dal Dr. geol. Paolo Zaffiro nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;
- prima dell’inizio dei lavori sia ripristinato l’alveo del fosso di S. Spirito per tutta la parte interrotta;
- sia mantenuta durante la coltivazione una distanza di rispetto di almeno 20m. dallo stesso fosso di S. Spirito che scorre sul lato SE dell’area di ampliamento e sia acquisito, se iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e se l’attività estrattiva si dovesse spingere a meno di 150metri di distanza dallo stesso, il relativo nulla osta presso l’Ente Competente;
- non dovranno essere interessate dai lavori le parti con vegetazione e dovrà comunque essere prevista una fascia di protezione della larghezza di 10m. dalle stesse (si potrà intervenire in area con vegetazione solo per la parte strettamente necessaria all’apertura della pista di accesso alla cava così come indicato in progetto);
- per quanto riguarda l’apertura della pista di accesso all’area in ampliamento, dovranno essere realizzate tutte quelle opere necessarie ad evitare possibili fenomeni erosivi o crolli (anche eseguendo i relativi calcoli di stabilità a fronte aperto) e al termine della lavorazione tutta la zona a contorno dovrà essere rimboschita;
- la manutenzione e la cura delle aree recuperate con interventi di piantumazione ed opere idrauliche dovranno essere effettuati per almeno cinque anni al fine di garantire una stabile copertura vegetale;
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano preceduti da dettagliate indagini geognostiche, geostratigrafiche e geotecniche, tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno interessato dai lavori;
- per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione e di riassetto morfologico finale sarà il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l’inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo i relativi calcoli di stabilità a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere nella fase di coltivazione (DLgs n. 81 del 09 Aprile 2008);
- ai sensi della D.G.R. 222 del 25/3/2005, deve essere previsto l’obbligo, a carico del soggetto autorizzato, del monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l’attività estrattiva e della trasmissione dei dati all’Area 2A/12 “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall’Area stessa;
- l’attività estrattiva sia condotta per lotti e fasi in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell’area precedentemente sfruttata;
- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto indicato negli elaborati progettuali;
- la fase di recupero sia effettuata utilizzando i materiali di risulta provenienti dalla stessa attività estrattiva e se necessario anche materiali inerti dalle caratteristiche geologiche e stratigrafiche simili e compatibili con quelli presenti nell’area e tali da non alterare il locale equilibrio idrogeologico ne creare possibili inquinamenti alle acque superficiali e profonde, potranno essere rigorosamente ammesse solo tipologie di materiali che siano consentite dalle attuali normative e secondo il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- sia acquisito un ulteriore parere geologico specifico, qualora il ritombamento, di cui sopra, sia considerato attività di discarica con presentazione di idonea progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e della normativa vigente;
- per i due invasi, non soggetti a riempimento, dovranno essere previste adeguate opere di rinaturalizzazione e di messa in sicurezza sia sul ciglio delle scarpate che lungo le sponde al fine di migliorarne la stabilità idrogeologica e impedirne l'accesso;
- l'area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale dovrà essere delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area;
- la zona prevista dall'ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza, con particolare riguardo all'area circostante i due laghetti al fine di prevenire pericoli di incolumità pubblica;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e quello non utilizzato sia smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06 e sue modificazioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 26 del 28/12/2007;
- durante la coltivazione e per il recupero finale dell'area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno e garantendo il drenaggio del piazzale di abbandono di fondo cava;
- dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Società "MIRI MIX S.r.l.", si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il presente Nulla Osta ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di GALLESE pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'autorizzazione e la documentazione tecnica.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di GALLESE, prima della stipula della convenzione, acquisirà dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero, valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezziario regionale, relativo al vincolo idrogeologico, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva, la Società "MIRI MIX S.r.l." a garanzia di tutte le opere di recupero ambientale stipulerà, a seguito dell'indicazione dell'importo complessivo, una fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà versare a favore del COMUNE in cui è contenuta la seguente specifica: **"a semplice richiesta del**

COMUNE di GALLESE, previo parere per quanto di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, l'Ente fideiussore provvederà alla liquidazione integrale dell'importo garantito che il concessionario autorizza sin d'ora la concedente ad introitare in caso di inadempienze".

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis